

**SEGNALAZIONE**  
**416/2014/I/EEL**

**SEGNALAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO IN  
MATERIA DI COPERTURA DEI COSTI CONNESSI ALLA MESSA  
IN SICUREZZA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI NON DI  
PERTINENZA DELL'ATTUALE PERIMETRO DEGLI ONERI  
NUCLEARI**

7 agosto 2014

## **Premessa**

*Il presente documento ha lo scopo di segnalare al Governo e al Parlamento alcune criticità in merito alla copertura tramite la componente tariffaria A2 di parte dei costi relativi sia alla progettazione e alla realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico sia alle Azioni di sviluppo e ai Programmi di ricerca che dovrebbero avere luogo nelle anzidette strutture.*

*Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, tutte le attività suddette saranno finanziate a valere sul gettito della componente A2 della tariffa elettrica, ivi compresa (anche se solo a titolo di acconto), le attività non afferenti al perimetro degli oneri nucleari, ma relative ad altri ambiti (industriale, medicale, di ricerca).*

*In tal modo, tuttavia, si finisce per imputare, sulla stessa componente, almeno transitoriamente, oneri impropri che dovrebbero essere recuperati solo in seguito all'entrata in esercizio del Deposito Nazionale (mediante i corrispettivi che pagheranno i diversi utilizzatori all'atto del conferimento dei rifiuti radioattivi).*

*La valutazione delle citate criticità appare ora più stringente, in quanto, a seguito della recente pubblicazione da parte di ISPRA dei criteri per la localizzazione del Deposito Nazionale, possono prendere avvio le attività di individuazione del sito e di successiva realizzazione dell'infrastruttura. Peraltro, la costruzione del Deposito Nazionale e del Parco tecnologico è essenziale per il completamento il decommissioning del nucleare italiano e, per tale ragione, l'Autorità considera fondamentale il perfezionamento della normativa primaria di riferimento.*

*L'Autorità pertanto, ai fini della tutela dell'interesse dell'utente elettrico ad essa demandata dalla legge istitutiva, intende segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di intervenire legislativamente per la soluzione delle criticità individuate, nel modo che sarà ritenuto più opportuno, nell'ambito del perseguimento del più generale obiettivo di riduzione degli oneri generali gravanti sulla bolletta elettrica.*

## INDICE

1	Gli oneri nucleari _____	3
2	Deposito Nazionale e Parco Tecnologico _____	5
3	Finanziamento dei costi connessi al DN-PT nonché delle Azioni di sviluppo dei Programmi di ricerca e la necessità di tutelare l'utente elettrico. _____	7

## 1 Gli oneri nucleari

### 1.1 Perimetro degli oneri nucleari

Il decreto legislativo n. 79/99<sup>1</sup> include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto legislativo, la copertura degli oneri nucleari deve essere assicurata mediante l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale (componente tariffaria A2)<sup>2</sup>.

L'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 25/03<sup>3</sup> (di seguito:).

Il decreto interministeriale 26 gennaio 2000<sup>4</sup> ha identificato le attività i cui costi sono inclusi negli oneri nucleari. In particolare, tale decreto ha ricondotto agli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare nonché a quelle connesse e conseguenti, qualora tali attività<sup>5</sup>:

- a) siano svolte dalla società SoGIN - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.a. - anche in consorzio con enti pubblici o altre società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;
- b) attengano a beni e rapporti giuridici conferiti alla Società SoGIN S.p.a. al momento della sua costituzione;
- c) siano esclusivamente finalizzate:
  - (i) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva, fino all'avvio dell'attività di smantellamento, delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1;
  - (ii) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, con conseguente rilascio del sito senza nessun vincolo di natura radiologica;

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

<sup>2</sup> Cfr articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99.

<sup>3</sup> Decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

<sup>4</sup> Il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000.

<sup>5</sup> Cfr articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000.

- (iii) allo smantellamento degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente e sue società partecipate;
- (iv) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento ed all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato delle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Trino Vercellese 1 e Garigliano, nonché al successivo invio dello stesso combustibile nucleare irraggiato e di rifiuti e materiali radioattivi presso il deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine ed alla loro conservazione presso lo stesso deposito, o, in alternativa, all'invio e conservazione del combustibile nucleare irraggiato, di rifiuti e materiali radioattivi presso altri sistemi di stoccaggio di lungo termine equivalenti.

Da quanto sopra emerge che rientrano tra gli oneri nucleari - e sono dunque imputabili alla componente tariffaria A2 - i costi delle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, che siano correlate alle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Gargliano e Trino Vercellese 1 nonché agli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo combustibile nucleare di proprietà di ENEA (impianto EUREX di Saluggia, impianti OPEC e IPU di Casaccia, impianto ITREC di Trisaia, impianto di produzione del combustibile di Bosco Marengo) .

I costi connessi ai rifiuti prodotti in area medica o industriale o ai reattori di ricerca non rientrano, viceversa, negli oneri nucleari.

Peraltro, con nota 29 luglio 2005<sup>6</sup>, l'Autorità aveva trasmesso un parere sulla corretta delimitazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico.

Detta nota precisava, tra l'altro, che il corrispettivo di conferimento al deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine, di cui alla precedente lettera iv), tiene conto sia degli oneri di costruzione del deposito che dell'esercizio/smantellamento dello stesso. Pertanto questi ultimi costi, per la parte di competenza attribuibile ai rifiuti radioattivi individuati dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000, rientrano nel perimetro degli oneri nucleari.

### *1.2 Ruolo dell'Autorità*

L'articolo 3 della di seguito: legge 481/95<sup>7</sup>, istitutiva dell'Autorità, attribuisce alla medesima specifici poteri in materia di oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori di realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura delle stesse.

---

<sup>6</sup> Nota dell'Autorità prot. n. AO/R05/3238 del 29 luglio 2005 al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e, per conoscenza, alla SoGIN.

<sup>7</sup> Legge 14 novembre 1995, n. 481.

In particolare, l'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorità ridetermini gli oneri nucleari sulla base dei programmi trasmessi da SoGIN S.p.a. tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività.

A partire dall'anno 1998, l'Autorità ha adottato una serie di deliberazioni al fine di rideterminare gli oneri nucleari. Attualmente sono stati fissati i criteri di efficienza economica per il periodo regolatorio 2013-2016<sup>8</sup>.

## **2 Deposito Nazionale e Parco Tecnologico**

Il decreto legislativo n. 31/10<sup>9</sup> prevede che il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT)<sup>10</sup> sia SoGIN S.p.a.

Il Deposito Nazionale è destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari<sup>11</sup>.

In sostanza, confluiranno nel Deposito Nazionale sia i rifiuti connessi agli oneri nucleari sia i rifiuti ad essi estranei.

Pertanto, si ricorda che l'articolo 1, comma 104, della legge 439/04<sup>12</sup> prevede per i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi l'obbligo di conferimento dei medesimi al Deposito Nazionale, con tempi e modalità tecniche definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'articolo 1, comma 105, della medesima legge 439/04 prevede che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000".

Con riferimento ai rifiuti che andranno a confluire nel Deposito Nazionale, le prime stime fatte da SoGIN S.p.a. prevedono che i rifiuti radioattivi non afferenti al perimetro degli oneri nucleari, allo stato esistenti in Italia, siano circa il 30% (in termini di volumetria totale del deposito). In particolare:

---

<sup>8</sup> Cfr deliberazione 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel.

<sup>9</sup> Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.

<sup>10</sup> Cfr articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 31/10.

<sup>11</sup> Cfr articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 31/10.

<sup>12</sup> Legge 23 agosto 2004, n. 239/04.

- a) il 16,1% rifiuti prodotti in istituti/installazioni che svolgono attività nel campo dello sviluppo di nuove teorie scientifiche e/o tecnologie/metodologie da applicare nel settore nucleare<sup>13</sup>;
- b) il 12% rifiuti prodotti nell'esercizio di attività mediche per diagnostica e terapia e da attività industriali e di ricerca (principalmente nella case farmaceutiche) i cui produttori non possono autonomamente gestirli;
- c) il 2,9% altra provenienza<sup>14</sup>.

Tenendo conto del fatto che, nel periodo di realizzazione e di esercizio del Deposito Nazionale, le attività di ricerca/medicali/industriali continueranno comunque a produrre nuovi rifiuti radioattivi, la percentuale di cui sopra, secondo le stime di SoGIN, potrà salire fino al 40%. Anche i “nuovi” rifiuti radioattivi dovranno essere conferiti al Deposito Nazionale, che pertanto dovrà essere dimensionato anche per tener conto di questi ultimi.

Gran parte dei suddetti rifiuti sono di seconda categoria, ma sono inclusi anche rifiuti come aghi di radio e altre sorgenti (rifiuti CCR\_ISPRA, sorgenti orfane, parafulmini, rivelatori di fumo, sorgenti calibrate di laboratori in genere ecc.) più correttamente catalogabili come rifiuti di terza categoria.

In merito ai rifiuti di cui alla precedente lettera b), occorre ricordare che attualmente detti rifiuti sono affidati al Servizio Integrato (SI), gestito dall'ENEA<sup>15</sup>, che si avvale della partecipata Nucleco<sup>16</sup>. I rifiuti radioattivi ritirati nell'ambito del SI passano di proprietà al medesimo ENEA, che sarà quindi chiamato a pagare il corrispettivo per il conferimento al Deposito Nazionale dei suddetti rifiuti.

Inoltre, con il decreto legislativo: n. 52/07<sup>17</sup> i compiti del SI sono stati estesi anche alle gestione delle sorgenti sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (sorgenti radioattive delle quali non è possibile stabilire la provenienza). Anche detti rifiuti dovranno essere conferiti al Deposito Nazionale.

Il Parco Tecnologico, poi, dovrà essere dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato (tra cui

---

<sup>13</sup> Ad esempio il Centro Comune di Ricerca di Ispra (CCR Ispra - VA), l'ENEA (impianti e reattori di ricerca), il Deposito Avogadro di Saluggia, l'INFN, il CESI, il CESNEF, le Università, gli istituti che dispongono di piccoli reattori di ricerca o laboratori nucleari.

<sup>14</sup> Ad esempio i rifiuti prodotti da attività afferenti al Ministero della difesa e stoccati presso il deposito temporaneo di San Pietro a Grado (PI)

<sup>15</sup> Il Servizio Integrato è stato istituito dall'ENEA a seguito di specifiche disposizioni del CIPE del 1985 e 1986, che attribuivano all'Agenzia la responsabilità e il compito di intervento nel settore “dei rifiuti a bassa e media attività, prodotti in campo nazionale da attività industriali, di ricerca e sanitaria”.

<sup>16</sup> La Nucleco è controllata al 40% dall'ENEA e al 60% dalla SoGIN.

<sup>17</sup> Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52

la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio) nonché per lo svolgimento di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione (secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Il decreto legislativo n. 31/10<sup>18</sup> prevede l'esecuzione, nell'ambito del Parco Tecnologico, di Programmi di ricerca e di Azioni di sviluppo condotti da SoGIN S.p.a e funzionali alle attività di *decommissioning* e alla gestione dei rifiuti radioattivi. SoGIN S.p.a., che potrà avvalersi di ENEA e di altri enti di ricerca, dovrà ottenere l'approvazione dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un programma per attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

### **3 Finanziamento dei costi connessi al DN-PT nonché delle Azioni di sviluppo dei Programmi di ricerca e la necessità di tutelare l'utente elettrico.**

L'articolo 24, comma 5, del decreto legge n. 1/12<sup>19</sup> prevede che le disponibilità della componente tariffaria A2 «sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti».

Non tutti i costi di realizzazione e gestione del DN-PT possono essere, quindi, imputati alla componente tariffaria A2 "a fondo perduto": quelli connessi ad "altre attività", da determinare evidentemente in via residuale rispetto agli oneri nucleari, devono essere, infatti, finanziati attingendo alla componente tariffaria A2 solo a titolo di acconto.

Sulla base della norma suddetta, le attività finanziabili "a fondo perduto" dalla componente tariffaria A2 sono quelle afferenti al perimetro degli oneri nucleari, come identificati dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000, e pertanto correlate alle centrali elettronucleari di Caorso, Foce Verde, Garigliano e Trino Vercellese 1 nonché

---

<sup>18</sup> Cfr articolo 25 del decreto legislativo n. 31/10.

<sup>19</sup> Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27



agli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà di ENEA.

Ogni altra attività del DN-PT di cui non si possa dimostrare la suddetta funzionalità, invece, potrà essere finanziata dalla componente tariffaria A2 solo a titolo di acconto. Si tratta delle attività che comportano la formazione di rifiuti radioattivi nell'ambito di processi industriali, di ricerca o nel campo medico. Questi ultimi rifiuti, come già detto, stando alle prime stime rese note da SoGIN S.p.a. dovrebbero essere pari a circa il 40% dei rifiuti complessivi che dovrebbero andare a confluire nel Deposito Nazionale, e di ciò si dovrà tener conto, inevitabilmente, anche in fase di localizzazione e costruzione. Emerge dunque in maniera evidente che i medesimi costi di localizzazione e di costruzione saranno correlati in parte rilevante alle esigenze di smaltire rifiuti estranei a quelli facenti parte degli oneri nucleari: ciò nonostante essi andranno a gravare in maniera consistente sull'utente elettrico, il quale verrà rimborsato solo a valle dell'effettivo conferimento dei suddetti rifiuti, a seguito dell'entrata in esercizio del Deposito Nazionale medesimo.

Peraltro, sembra che la disposizione dell'articolo 24, comma 5, decreto legge n. 1/12 intervenga in termini generali su tutto il finanziamento connesso al Parco Tecnologico. In questa logica, i Programmi di ricerca e le Azioni di sviluppo funzionali alle attività di *decommissioning* e alla gestione dei rifiuti radioattivi di cui all'articolo 25, comma 3 – *bis* decreto legislativo n. 31/10 dovrebbero essere finanziati secondo l'impostazione generale, che, nel definire ciò che è finanziabile “a fondo perduto” e ciò che invece è finanziabile a titolo di acconto, individua il discrimine nella funzionalità allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse, che siano riferibili ai siti di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000, poco sopra elencati.

Più in particolare, i Programmi di ricerca e le Azioni di sviluppo funzionali alla gestione dei rifiuti radioattivi dovrebbero essere finanziati a titolo di acconto, qualora aventi a oggetto rifiuti radioattivi diversi da quelli provenienti dalle centrali elettronucleari e dagli impianti di ENEA, viceversa dovrebbero essere finanziati “a fondo perduto”, qualora aventi a oggetto rifiuti provenienti dalle centrali elettronucleari e dagli impianti ENEA.

Senonché, il concetto di attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi risulta di difficile individuazione rispetto al perimetro degli oneri nucleari. Infatti, alcune attività di ricerca, seppur in astratto possono essere riferite alle attività di *decommissioning* e alla gestione dei rifiuti radioattivi, potrebbero, in concreto, non essere utilizzate ai fini dello smantellamento delle centrali e degli impianti afferenti al perimetro degli oneri nucleari. Generano le stesse perplessità eventuali altri filoni di ricerca definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 31/10 o dal programma per le attività di ricerca nell'ambito del

Programma Nazionale, di cui all'articolo 25, comma 3<sup>ter</sup>, del medesimo decreto legislativo n. 31/10.

Pertanto, l'Autorità paventa che siano imputati al conto alimentato dalla componente tariffaria A2, "a fondo perduto", costi impropri, non strettamente attinenti al perimetro degli oneri nucleari<sup>20</sup>.

Ciò posto, con riferimento, in generale, a tutti i costi finanziati a titolo di acconto, l'articolo 24, comma 5, decreto legge n. 1/12, come già anticipato, prescrive che tali costi debbano essere recuperati, da parte di SoGIN S.p.a., attraverso il corrispettivo che verrà pagato per l'utilizzo delle strutture del DN-PT. La norma sottende dunque una presunzione di guadagno derivante da quanto posto in essere da SoGIN S.p.a.

Peraltro, a tutela degli utenti elettrici, emerge la necessità di ottenere garanzie circa il rimborso di quanto anticipato attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale; entrate che, si badi, allo stato attuale risultano solo auspiccate.

È appena il caso di osservare che la richiesta di garanzie da parte di questa Autorità risponde ai compiti che la stessa, in base all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, è chiamata a svolgere per la tutela degli interessi degli utenti del sistema elettrico (e, in particolare, ai poteri di accertare le spese gravanti sui medesimi utenti sulla base dei parametri di veridicità ed efficienza), nonché alle finalità di cui alla stessa legge istitutiva 481/95. Ma risponde, altresì, ai principi di buon andamento e trasparenza che devono caratterizzare l'attività della pubblica amministrazione.

Del resto, al fine di evitare che il finanziamento in discorso si trasformi in un aggravamento dell'imposizione fatta dalla legge (che invece, come già sottolineato, ne assicura il rimborso), il rischio che lo stesso non sia seguito da un rimborso deve essere necessariamente eliminato.

---

<sup>20</sup>A questo proposito, i primi programmi di SoGIN S.p.a. prevedono una serie di attività di ricerca, da sviluppare già prima della realizzazione del Parco Tecnologico, che, sebbene in generale relative alle attività di *decommissioning* o di gestione dei rifiuti radioattivi, non sembrerebbero direttamente utilizzabili per attività ricadenti nel perimetro degli oneri nucleari.

In particolare SoGIN S.p.a. prevede, tra le attività di ricerca da attivare prima dell'avvio del Parco Tecnologico, l'attivazione di queste linee di ricerca:

- studio di nuove matrici di condizionamento, alternative alla cementazione (attualmente presso i siti SoGIN si stanno realizzando stazioni di cementazione e pertanto dette matrici potrebbero non essere utilizzate per i rifiuti afferenti al perimetro degli oneri nucleari);
- smaltimento definitivo geologico per il combustibile irraggiato e rifiuti alta attività. Questi studi si pongono al di fuori del perimetro degli oneri nucleari, in quanto detti oneri coprono i costi solo fino allo stoccaggio nel Deposito Nazionale (*cf* articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000).

### ***3.1 Proposte per il finanziamento del Deposito Nazionale***

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, dal momento che i costi anticipati a titolo di acconto dall'utente elettrico vanno a vantaggio di soggetti specifici futuri utilizzatori del Deposito Nazionale, si ritiene ingiustificato il ricorso alle disponibilità finanziarie del gettito della componente tariffaria A2.

Piuttosto, i medesimi costi dovrebbero essere sostenuti da tutti gli operatori interessati, che sono identificabili. Esiste infatti presso ISPRA un registro con la mappatura dei rifiuti radioattivi presenti in Italia e dei loro detentori, mentre i rifiuti di origine medica e industriale, ritirati nell'ambito del SI, sono posti sotto la responsabilità di ENEA.

Essendo noti i futuri utilizzatori del Deposito Nazionale, che, come sopra ricordato, sono obbligati a conferire i loro rifiuti al Deposito Nazionale, l'Autorità ritiene pertanto opportuno che essi siano da subito coinvolti e chiamati a contribuire al finanziamento fin dalle fasi di localizzazione, progettazione e realizzazione del medesimo Deposito, in ragione della quantità/qualità/stato dei rifiuti radioattivi da essi detenuti e dell'avanzamento del progetto. Ciò anche al fine di garantire l'effettiva coerenza tra il dimensionamento del Deposito Nazionale e le esigenze di utilizzo dei soggetti tenuti a servirsene.

La soluzione auspicata avrebbe il vantaggio che i futuri utilizzatori del Deposito Nazionale sarebbero fin da subito consapevoli dei costi che dovranno affrontare per il conferimento dei rifiuti da loro detenuti. Inoltre, la bolletta elettrica non verrebbe gravata di oneri impropri, in coerenza con il più generale obiettivo di ridurre la tariffa elettrica.

Più in particolare, il coinvolgimento dei soggetti che dovranno utilizzare il Deposito Nazionale dovrebbe avvenire imponendo agli stessi di garantire, sin dal momento della fase di localizzazione e progettazione del medesimo Deposito, l'apporto economico proporzionato ai rifiuti in loro possesso, secondo lo strumento ritenuto più adeguato dal Governo o dal Parlamento.

A mero titolo esemplificativo, si potrebbe pensare di prevedere l'impiego di strumenti contrattuali di lungo periodo ai sensi dei quali gli stessi soggetti si vincolino da subito nei confronti di SoGIN S.p.a, in qualità di costruttore e gestore del Deposito Nazionale, a sostenere i costi derivanti dall'obbligo già esistente di smaltire i propri rifiuti.

Tale contratto dovrebbe produrre effetti anticipati almeno con riferimento all'obbligo di pagamento: i futuri utilizzatori potrebbero venir chiamati ad anticipare annualmente il loro contributo sulla base dei costi sostenuti e rendicontati dalla SoGIN per il Deposito Nazionale, verificati dall'Autorità, tenuto conto della quantità di rifiuti di loro proprietà.

L'obbligo di pagamento può essere considerato un acconto delle tariffe di conferimento che i medesimi detentori dei rifiuti radioattivi saranno chiamati comunque a corrispondere. In tale modo si otterrebbero due benefici:

- a) dal punto di vista dell'utente elettrico, la componente tariffaria A2 anticiperebbe le risorse finanziarie necessarie solo nell'arco temporale limitato al ritardo di rendicontazione (circa un anno);
- b) dal punto di vista dei futuri utilizzatori del Deposito Nazionale, il costo complessivo risulterà minore in quanto non sarà loro richiesto il pagamento di interessi su periodi pluriennali.

Un'alternativa potrebbe essere anche quella di prevedere che gli attuali detentori dei rifiuti radioattivi possano presentare alla SoGIN una garanzia fideiussoria a copertura dei futuri pagamenti dovuti per il conferimento dei medesimi rifiuti. In tal modo la SoGIN potrebbe avvalersi di un istituto bancario terzo per finanziare la quota parte del Deposito Nazionale non afferente al perimetro oneri nucleari, presentando le garanzie fideiussorie di cui sopra, invece che chiedere anticipazioni alla componente tariffaria A2. Tale alternativa, tuttavia, risulterebbe più onerosa per il sistema elettrico rispetto a quella sopra proposta.

### ***3.2 Proposte per il finanziamento del Parco Tecnologico.***

Diversa la questione delle anticipazioni per le Azioni di sviluppo e i Programmi di ricerca afferenti al Parco Tecnologico. Infatti, mentre sono già identificabili i futuri utilizzatori del Deposito Nazionale, ciò non vale per le Attività di ricerca del Parco Tecnologico.

Come sopra ricordato, le attività in questione possono essere considerate afferenti al perimetro degli oneri nucleari solo se effettivamente utilizzate per il *decommissioning* delle centrali e degli impianti inclusi nel medesimo perimetro.

Per le restanti attività e infrastrutture di ricerca, sussiste il rischio che l'utente elettrico sia chiamato ad anticipare risorse finanziarie che potrebbero non essere interamente recuperate tramite i corrispettivi pagati dai soggetti interessati alle suddette attività.

Per evitare, quindi, che si verifichi un'ipotesi di tal sorta - e che, conseguentemente, gli anticipi dell'utente elettrico finiscano per trasformarsi in pagamenti "a fondo perduto", in contrasto, peraltro, con l'intento della legge vigente - potrebbe essere opportuno che le Azioni di sviluppo e i Programmi di ricerca del Parco Tecnologico siano finanziate con altre modalità. In ogni caso sembra necessario trovare da subito strumenti di finanziamento diversi dalla componente tariffaria A2.